SENTENZA N.162/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **74643** R.G., su ricorso depositato in data 7.3.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Leone e Simona Fell ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Palermo, via Libertà n. 62 (pec: simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dalla propria dipendente dott.ssa Antonella Isola (pec: previmil@postacert.difesa.it);

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv.

Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via XX Settembre n. 97

FATTO

- l'odierno ricorrente si è arruolato nel Corpo Aeronautica Militare in data 2.4.1990 con una carriera che si è estesa fino al 4.11.2020, data di cessazione dal servizio per infermità, con il grado di primo maresciallo luogotenente, ed attualmente è titolare della pensione diretta ordinaria di inabilità n. 50524263 dal 5.2.2021;

- lamenta di aver svolto il proprio servizio presso Monte Cavo in ambienti di lavoro nocivi per la salute, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di fibre di amianto e di lana di vetro aerodisperse che hanno influito in senso negativo sul suo stato di salute;

- pertanto, ha presentato istanza in data 26.8.2019 poi reiterata nel 27.9.2021, pervenuta dal Comando Aeronautica militare centro tecnico rifornimenti di Fiumicino con la quale ha chiesto, contestualmente, il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "*tumore cerebrale*";

- a seguito di visita medico-legale, la Commissione Medico Ospedaliera Militare di Roma, con verbale dell'1.2.2021, pervenuto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma in data 6.2.2023, ha riconosciuto il richiedente affetto dall'infermità "*voluminoso meningioma sfeno-petro clivale mediano-sinistro sottoposto a trattamento rt (maggio 2019) che determina idrocefalo ostruttivo triventricolare (con stabile rallentamento ideomotorio e deficit deambulatorio) trattato con derivazione ventricolo peritoneale e panipopituitarismo in terapia ormonale sostitutiva*" ritenendola ascrivibile alla 3° cat., tab. A;

- successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in breve CVCS), con parere del 19.5.2022, ha ritenuto la predetta infermità non dipendente da causa di servizio;

- con decreto del Ministero della Difesa, l'infermità predetta non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

- ritenendosi leso nei propri diritti, con ricorso del 7.3.2025, adiva questa Corte per vedersi accertare la dipendenza da causa di servizio della lamentata

infermità, con accertamento del diritto alla pensione privilegiata a vita ex artt. 64 e 67 d.p.r. n. 1092/73 di 3° cat., tab. A, con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento;

- al riguardo, ha evidenziato la genericità e l'erroneità del parere reso dal CVCS rimarcando, al contrario, come il servizio prolungato eseguito in ambienti nocivi sia stato di per sé causa di insorgenza di neoplasie;

- con memoria di costituzione del 14.1.2026, il Ministero della Difesa ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo e in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza di idoneo nesso causale tra la patologia sviluppata dal dipendente e le attività svolte durante il servizio, come comprovato in atti dal parere del CVCS e dal verbale della CMO di Roma;

- con memoria di costituzione del 27.1.2026, l'INPS ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio di questa Sezione Giurisdizionale atteso che, diversamente da quanto dichiarato, parte ricorrente risiede sin dal 2021 in Roma al largo Luigi Cossa n. 9, ciò radicando la competenza della Sezione Giurisdizionale Lazio a conoscere la fattispecie in esame;

sempre in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per difetto di previa domanda di pensione privilegiata indirizzata all'INPS. Nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso sul presupposto che il Comitato di Verifica per le cause di servizio avrebbe escluso che l'infermità indicata in ricorso potesse dipendere da fatti di servizio, rilevando, in ogni caso, la mancanza di prova di tale dipendenza, con conseguente insussistenza del diritto alla invocata pensione privilegiata;

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Valentina Russo, per delega orale dei difensori costituiti, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Ludovica Pastore, iscritta al registro dei praticanti avvocati presso l'ordine degli avvocati di Napoli ed identificata con tessera n° AA050578, emessa il 5 marzo 2026. Non è presente alcuno per il Ministero della Difesa e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'avv. Russo, nel riportarsi alle proprie difese, ha chiesto disporsi apposita CTU.

L'avv. Tellone si è riportato ai propri scritti chiedendone l'accoglimento.

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'INPS.

L'eccezione è fondata e merita pertanto accoglimento.

Al riguardo si rileva che l'art. 18, comma 1, lett. c, c.g.c., statuisce che sono attribuiti alla Sezione Giurisdizionale Regionale territorialmente competente i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni… "*quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, sia residente in un comune della Regione*".

L'art. 151, comma 2, c.g.c. stabilisce che il difetto di competenza territoriale non può essere rilevato d'ufficio e deve essere eccepito nella comparsa di risposta.

Venendo al caso di specie, come correttamente eccepito dall'INPS, parte ricorrente è residente sin dal 2021 – e quindi anche alla data di proposizione del ricorso (7.3.2025) - in Roma, al largo Luigi Cossa n. 9, come comprovato dalla documentazione in atti, ciò radicando la competenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio in luogo della adita Sezione Giurisdizionale.

Pertanto, dev'essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Sezione Giurisdizionale per il Lazio innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale